Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione

Atto del Governo n. 465

Articolo 1, co. 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m) della legge 23 giugno 2017, n. 103

Schede di lettura

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

ottobre 2017

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura
TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 549

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it -
@CD_giustizia
Atti del Governo n. 462

GI0622
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA **1**

- Presupposti normativi 3
- Contenuto 7
- Testo a fronte tra la normativa vigente e le modifiche previste dall'A.G. 465 13

Schede di lettura

Presupposti normativi

Lo schema di decreto in esame costituisce attuazione dell'art. 1, commi 82, 83 e 84, lettere *f), g), h), i), l),* e *m)* della legge n. 103 del 2017, *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.*

Il **comma 82** ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi nel rispetto dei principi dettati dal comma 84, per riformare:

- la disciplina delle intercettazioni;
- **la disciplina dei giudizi di impugnazione nel processo penale**;
- l'ordinamento penitenziario.

In particolare, l'A.G. 465 introduce, per finalità di semplificazione, deflazione processuale e nell'ottica di assicurare il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, disposizioni che semplificano i procedimenti di appello e di cassazione.

Con le stessa finalità, **disposizioni di diretta regolazione in materia di impugnazioni** sono state introdotte nel codice di procedura penale dalla citata **legge n. 103 del 2017**.

In particolare, con i commi 38, 39 e 40 dell'art. 1, sono state apportate alcune significative modifiche dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare: anziché ricorribile solo per cassazione, tale sentenza viene riarticolata su un doppio grado di giudizio: di appello e di cassazione. La legge elimina, inoltre, per la persona offesa costituitasi parte civile, la possibilità di ricorrere per Cassazione (art. 428, comma 2, c.p.p.). Sempre nella logica di deflazionare tali ricorsi, il comma 3-*bis* dell'art. 428 prevede che gli stessi – in caso di doppia conforme di non luogo a procedere – siano proponibili solo per violazione di legge.

Sempre a fini deflattivi e di semplificazione, la stessa legge 103 ha previsto (art. 1, commi da 54 a 72):

- il rafforzamento dell'onere della parte di enunciare specificamente i motivi dell'impugnazione (art. 581 c.p.p.);
- una disciplina semplificata di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (art. 591 c.p.p.); analoga previsione riguarda il ricorso per cassazione (art. 610 c.p.p.);
- la reintroduzione (art. 599-bis e 602 c.p.p.) del concordato sui motivi di appello (cd. patteggiamento in appello, abrogato nel 2008);

- la limitazione alla sola violazione di legge (art. 608 c.p.p.) dei motivi di ricorso per cassazione del PM in caso di doppia conforme assolutoria (come nella citata ipotesi di doppia conforme di non luogo a procedere);
- la possibilità di aumentare fino alla metà la sanzione prevista per i ricorsi per cassazione dichiarati inammissibili (art. 616 c.p.p.);
- l'ampliamento delle ipotesi di annullamento in cassazione senza rinvio (art. 620 c.p.p.);
- la semplificazione delle correzioni di errori materiali e di fatto contenuti nelle sentenze della cassazione (art. 625-bis c.p.p.).

Il **comma 83** ha delineato i **tempi** e il **procedimento** per l'attuazione della delega. Quanto ai termini, la disposizione ha previsto:

- che la delega per la **riforma delle intercettazioni** debba essere esercitata **entro 3 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge delega (con decorrenza, quindi, dal 3 agosto 2017);
- che le **altre deleghe**, relative alle **impugnazioni** e all'**ordinamento penitenziario**, debbano essere esercitate **entro un anno**.

Sugli schemi di decreto legislativo delegata è stata prevista l'espressione del parere parlamentare.

Il **comma 84** ha individuato **principi e criteri direttiv**i per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di **giudizi di impugnazione**.

Quanto alla **riforma** delle **impugnazioni penali**, il Governo deve (**comma 84,** lett. da *f)* a *m)*):

- prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in appello dal giudice di pace ***(lett. f);***
- prevedere che l'appello del PG presso la corte di appello possa avvenire soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado ***(lett. g)***;
- intervenire sulla legittimazione all'appello del PM, per consentirgli di appellare la sentenza di proscioglimento nonché la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato ***(lett. h)***;
- intervenire sulla legittimazione all'appello dell'imputato, per negargli sia la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento quando siano pronunciate con le formule: "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" ***(lett. i);***

- impedire di appellare la sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere relativa a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa (***lett. l)***;
- consentire, con limitazioni, la proponibilità dell'appello incidentale da parte dell'imputato ***(lett. m)***.

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo consta di **10 articoli**.

Le novità introdotte, oltre a circoscrivere l'area delle impugnazioni, intendono **valorizzare il ruolo del pubblico ministero come parte pubblica antagonista dell'imputato**. Sostanzialmente il PM è competente ad impugnare solo quando vi sia un reale interesse da contrapporre a quello dell'imputato.

L'**articolo 1, comma 1**, modifica l'art. 568 c.p.p., relativo alle regole generali sulle impugnazioni, aggiungendo un nuovo **comma 4-bis** che **limita al solo ricorso per cassazione l'impugnazione del PM volta a conseguire effetti favorevoli all'imputato** (comma 84, lett. h).

Per valorizzare il citato ruolo antagonista dell'imputato, se viene confermata la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento, è tuttavia **soppressa la possibilità** di cui al vigente art. 593, comma 1, **che** prevede che, oltre all'imputato, **anche il PM possa proporre appello contro le sentenze di condanna.**

In accordo alle previsioni di delega *(comma 84, lett. h)* tale possibilità permane in via residuale (art. 593, comma 1, c.p.p., modificato dall'**art. 2, comma 1**, dello schema di decreto) solo quando dette sentenze:

- modificano il titolo del reato;
- escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale;
- stabiliscono una pena diversa da quella ordinaria del reato.

Si tratta di casi in cui le decisioni assunte dal giudice con la sentenza, in particolare, incidono in misura significativa sulla quantificazione della pena; tale circostanza giustifica, quindi, la permanenza dell'interesse del PM al gravame.

L'**articolo 1, comma 2**, per coordinamento normativo, integra la formulazione dell'**art. 570**, comma 1, in tema di **impugnazione del procuratore generale**. Al secondo periodo del comma 1 - che stabilisce che il PG può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del PM presso il giudice che ha emesso il provvedimento - è premessa la clausola di riserva "salvo quanto previsto dall'art. 593-bis, comma 2".

In ossequio a quanto stabilito dalla delega (comma 84, lett. g), l'**art. 593-bis**, introdotto dall'**articolo 3, comma 1**, del decreto prevede, infatti, al

comma 2, che il PG può appellare solo quando vi sia stata avocazione o se il PM abbia prestato acquiescenza alla sentenza. **Il PG, viene, quindi, legittimato ad appellare soltanto in caso di inerzia del PM di primo grado**.

Per coordinamento con i limiti introdotti, il comma 1 dell'art. 593-bis fa riferimento ai "casi consentiti" per l'appello del procuratore della Repubblica presso il tribunale avverso le sentenze del GIP, del tribunale e della corte d'assise. Per la stessa finalità, **l'art. 3, comma 2**, dello schema in esame, modifica l'**art. 428**, comma 1, lett. a), limitando le ipotesi di appello del PG contro la sentenza di non luogo a procedere emesse in udienza preliminare ai casi di cui all'art. 593-bis, comma 2 (ovvero nel caso di avocazione o di acquiescenza del PM alla sentenza).

In attuazione della delega di cui al comma 84, lett. l):

- l'**articolo 2, comma 1,** aggiunge all'**art. 593, comma 3,** c.p.p. (che oggi prevede che non siano appellabili le sentenze di condanna per le quali sia stata applicata la sola ammenda) un periodo che estende **l'inappellabilità alle sentenze di proscioglimento** per contravvenzioni per le quali sia prevista la sola pena dell'ammenda o una pena alternativa;
- l'**articolo 2, comma 2,** aggiunge un comma 3-quater all'**art. 428** c.p.p. che prevede analogamente l'**inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere** emesse in udienza preliminare, relative a contravvenzioni per le quali sia stata inflitta la pena dell'ammenda o una pena alternativa.

Il comma 2 dell'**art. 593**, modificato dall'**art. 2, comma 2,** dello schema di decreto, in ossequio alle previsioni di delega *(comma 84, lett. i)* **non consente all'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento** emesse al termine del dibattimento (art. 530) ove emesse con la motivazione *il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.* Rimangono inappellabili le sentenze di proscioglimento emesse, ex art. 469, prima del dibattimento (perché l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento)

L'**articolo 4** del provvedimento in esame sostituisce la disciplina dell'**art. 595** c.p.p. sul c.d. appello incidentale, in attuazione del criterio di delega di cui al comma 84, lett. m).

Si tratta come noto dell'impugnazione proposta da una parte anche se decaduta dal potere in oggetto (per decorso del termine o acquiescenza alla sentenza di primo grado), quando altra parte abbia proposto appello principale.

L'**articolo 4** modifica la disciplina contenuta nell'**art. 595** c.p.p. (in particolare sostituendone i commi 1 e 3) in materia di **appello incidentale**, **limitando al solo imputato** la possibilità di proporlo entro 15 giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione dell'atto di impugnazione (**comma 1**). Entro 15 giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte (**comma 3**).

Tale previsione è motivata dalla relazione illustrativa dello schema di decreto con l'interesse dell'imputato "non legittimato all'appello o che non vi abbia interesse" a rappresentare comunque al giudice del gravame "l'esistenza in atti di dati probatori favorevoli ma che, magari, non sono stati presi in esame dal giudice di prime cure, giunto alla pronuncia favorevole valorizzando altro materiale di prova".

Tale facoltà è comunque prevista in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 121 del codice di procedura. Nonostante il termine di 15 gg. paia posto per permettere una ordinata scansione temporale nell'analisi del materiale probatorio di appello, sembra che il deposito di memorie e richieste sia comunque possibile anche oltre l'indicato termine.

Conseguenza della nuova disciplina dell'appello incidentale appare il contenuto dell'**articolo 6** del decreto. Viene, infatti, **abrogato l'art. 166 della norme di attuazione del c.p.p**. che prevede, qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, che l'appello dell'imputato vada comunicato allo stesso PG agli effetti dell'articolo 595 del codice.

Stante la soppressione da tale disposizione della possibilità di appello incidentale del PM, l'art. 166 risulta superato.

Gli articoli 5 e 9 dello schema di decreto attuano le previsioni di delega di cui al comma 84, lett. f). L'**articolo 5** integra la formulazione dell'**art. 606 c.p.p**., il cui comma 2 prevede che il ricorso per cassazione, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.

Viene aggiunto all'art. 606 un **comma 2-bis** che **limita alla violazione di legge** la proponibilità dei ricorsi per cassazione avverso le sentenze di appello e quelle inappellabili pronunciate per reati di competenza del giudice di pace.

In tali casi, il ricorso sarà, quindi, possibile solo per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.

Come sottolineato nella relazione illustrativa dello schema di decreto, si tratta anche di ricorsi avverso sentenze di giudice diverso da quello di pace, stante la possibilità di competenza di un giudice superiore per ragioni di connessione di procedimenti (caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione).

Nello stesso ambito d'intervento dell'articolo 5, l'**articolo 9** dello schema in esame **aggiunge l'art. 39-bis al decreto legislativo 274 del 2000,** relativo alla competenza penale del giudice di pace.

La disposizione **attribuisce al PG presso la corte d'appello** la competenza a ricorrere per cassazione soltanto per violazione di legge avverso le sentenze pronunciate in appello (dal tribunale in composizione monocratica) per reati di competenza del giudice di pace.

La relazione illustrativa sottolinea che non si è ritenuto di interpolare nel d.lgs 274/2000 una disposizione specifica relativa ai poteri di appello del procuratore generale (comma 84, lett. g) delle disposizioni di delega) perché le modifiche di carattere generale del c.p.p. sono considerate applicabili comunque anche a tali procedimenti, senza interventi ad hoc.

E' aggiunto dall'articolo 7 un nuovo **art. 165-*bis***, riguardante gli adempimenti connessi alla **trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione**. Il **comma 1** del nuovo articolo stabilisce che gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati:

a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina;
b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date;
c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione;
d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.

Il **comma 2** prevede che, nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è

inserita in **separato fascicolo allegato al ricorso**, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.). Della loro mancanza è fatta attestazione.

L'**articolo 8** dello schema di decreto aggiunge alle stesse disposizioni di attuazione il nuovo **art. 166-bis,** finalizzato anch'esso ad assicurare una migliore e più rapida organizzazione della procedura di impugnazione. La disposizione prevede che **il PG presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica** del distretto, al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado.

Infine, l'**articolo 10** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Testo a fronte
tra la normativa vigente e le modifiche previste dall'A.G. 465

Normativa vigente	A.G. 465
Codice di procedura penale	
Libro V **Indagini preliminari e udienza preliminare**	
Titolo IX **Udienza preliminare**	
Art. 428 *Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere*	
1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:	1. *Identico:*
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;	a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale **nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2**;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.	b) *identica*.
2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7.	2. *Identico.*
3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.	3. *Identico.*
3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.	3-bis. *Identico.*
3-ter. Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.	3-ter. *Identico.*

Normativa vigente	A.G. 465
	3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

Libro Nono
Impugnazioni

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 568

Regole generali

1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.	1. *Identico.*
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28.	2. *Identico.*
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.	3. *Identico.*
4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.	4. *Identico.*
	4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione.
5. L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.	5. *Identico.*

Art. 569

Ricorso immediato per cassazione

1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per	1. *Identico.*

Normativa vigente	A.G. 465
cassazione.	
2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell'articolo 580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l'appello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l'atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso.	2. *Identico.*
3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'articolo 606 comma 1 lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.	3. *Identico.*
4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello.	4. *Identico.*

Art. 570

Impugnazione del pubblico ministero

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento.	1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. **Salvo quanto previsto dall'articolo 593-bis. comma 2, i**l procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento.
2. L'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.	2. *Identico.*
3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga	3. *Identico.*

Normativa vigente	A.G. 465
opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.	
(*omissis*)	
TITOLO II **Appello**	
Art. 593 *Casi di appello*	
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.	1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, coma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna **mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato**.
2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. **Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.**	2. **Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.**
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda.	3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda **e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa**.
	Art. 593-bis ***Appello del pubblico ministero.***
	1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale.
	2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora

Normativa vigente	A.G. 465
	il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.
Art. 595 *Appello incidentale*	
1. La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto **la comunicazione o** la notificazione previste dall'articolo 584.	1. **L'imputato** che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584.
2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584.	2. *Identico*.
3. L'appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti previsti dall'articolo 597 comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 587.	3. **Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.**
4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità [c.p.p. 591] dell'appello principale o di rinuncia [c.p.p. 589] allo stesso (1).	
(*omissis*)	

Normativa vigente	A.G. 465
TITOLO III **RICORSO PER CASSAZIONE** **Capo I** **Disposizioni generali** Art. 606 *Casi di ricorso*	
1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi: a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2; e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.	1. *Identico*.
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.	2. *Identico*.
	2-bis. Contro le sentenze di appello e contro le sentenze inappellabili pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.	3. *Identico*.

Normativa vigente	A.G. 465

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Titolo I
Norme di attuazione

Capo XIII
Disposizioni relative alle impugnazioni

Art. 164

Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli.

1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice.	1. *Identico*.
2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale.	2. *Identico*.
3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione..	3. *Identico*.
4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.	4. *Identico*.

Art. 165

Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato

1. Prima della notificazione, l'impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi l'ha proposta e della data della proposizione.	1. *Identico*.
2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.	2. *Identico*.
	Art. 165-bis
	Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al

Normativa vigente	A.G. 465
	giudice dell'impugnazione
	1. Gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati: **a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina;** **b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date;** **c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interrottivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione;** **d) i termini di scadenza delle misure cautelati in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.** **2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza è fatta attestazione.**
Art. 166 ***Comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato*** **1. Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l'appello dell'imputato è comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell'articolo 595 del codice.**	**Abrogato**
	Art. 166-bis ***Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado***

Normativa vigente	A.G. 465
	1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.

(*omissis*)

Normativa vigente	A.G. 465
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 **Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468**	
Capo VI **Disposizioni sulle impugnazioni**	
(*omissis*)	
Art. 39 *Giudizio di appello*	
1. Competente per il giudizio di appello è il tribunale del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il tribunale giudica in composizione monocratica.	1. *Identico*.
2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello dispone l'annullamento della sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, contumace in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4, e 169 del codice di procedura penale, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.	2. *Identico*.
	Art. 39-bis ***Ricorso per cassazione*** **1. Contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale.**